

BGer 2C_979/2022 vom 7. Dezember 2022

Bundesgericht, 2022-12-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_979_2022

FR: TF 2C_979/2022 du 7 décembre 2022

IT: TF 2C_979/2022 del 7 dicembre 2022

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 147 I 333 consid. 1 e richiami).

E. 1.2

L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto le eccezioni previste dall' art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF). Essa è stata interposta nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio ricevibile come ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).

E. 2.1

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e rinvii), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e rinvii). Il ricorso deve trarre spunto dalla motivazione della decisione impugnata: la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente (DTF 140 III 115 consid. 2).

E. 2.2

Ora, nel caso specifico la ricorrente, oltre a non far valere alcuna violazione del diritto federale rispettivamente alcuna applicazione arbitraria dei disposti cantonali determinanti nella fattispecie, omette qualsiasi confronto con l'esauriente motivazione contenuta nella sentenza cantonale. Essa si limita infatti - ribadendo gli stessi argomenti di quelli sollevati dinanzi all'istanza precedente e peraltro già definiti assurdi da questa Corte (sentenza 2C_624/2022 del 3 agosto 2022 consid. 2.2.2 e 2.2.3) - a mettere in dubbio la legittimità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni svizzeri a prelevare delle imposte, senza tuttavia minimamente confrontarsi con l'argomentazione sviluppata della Corte cantonale al riguardo, in dispregio delle esigenze di motivazione poste dagli artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (DTF 134 II 244 consid. 2.1). In mancanza di una motivazione topica, il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.

E. 2.3

Premesse queste considerazioni il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va quindi evaso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF .

E. 3

Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché al Municipio di Y. _____
(per conoscenza).

Losanna, 7 dicembre 2022

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.